

Analisi della sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2907/2021. Una annosa vicenda di esposizione ad amianto e morte del lavoratore, il giudice di merito dinanzi all'incertezza scientifica

*CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, SEZIONE SECONDA PENALE,
SENTENZA 30 OTTOBRE 2020 - 27 GENNAIO 2021 N. 2907*

*Luigia Michela Fera**
*Alessandro D'Amico***

La parte civile si può giovare del principio di immanenza, in forza del quale il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciarsi anche sulla domanda risarcitoria qualora una sentenza assolutoria sia stata impugnata dal pubblico ministero, solo nell'ipotesi in cui sia stato accolto il gravame proposto dalla parte pubblica.

Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non sia stata accolta l'impugnazione da parte del pubblico ministero, per effetto dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, la mancata impugnazione dei capi della sentenza sfavorevoli alla parte civile, ex art. 576 c.p.p., comporta la preclusione dell'esercizio dell'azione civile.

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'impugnazione da parte del pubblico ministero di una sentenza di assoluzione con formula piena, emessa ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., nel corso del giudizio promosso mediante tale impugnazione maturi la prescrizione del reato, l'immediata declaratoria della predetta causa di estinzione del reato prevale sulla formula assolutoria solo se venga accolto l'appello del pubblico ministero.

In tema di prova scientifica del nesso causale tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore, mentre ai fini dell'assoluzione dell'imputato è sufficiente il solo serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità tra la condotta e l'evento, la condanna deve, invece, fondarsi su un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi, richiedendosi che la colpevolezza dell'imputato sia provata "al di là di ogni ragionevole dubbio".

La vicenda processuale definita dalla sentenza in commento trae origine dalla morte di due militari della Marina Militare italiana, che avevano prestato servizio a bordo di navi militari e presso altre strutture a terra della Marina, deceduti per mesotelioma pleurico.

Il pubblico ministero di Padova aveva esercitato l'azione penale nei confronti di soggetti che avevano rivestito ruoli apicali all'interno della Marina Militare e del Ministero della Difesa, contestando il reato di omicidio colposo. Agli imputati era stato contestato di aver cagionato la morte dei predetti due

(*) Dottoressa in Giurisprudenza, ammessa alla pratica forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

(**) Dottore in Giurisprudenza, già praticante forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

militari per aver omesso di rendere edotto il personale dipendente dei rischi per la salute provocati dalla presenza di amianto nelle navi e negli ambienti di vita e di servizio a terra, per non aver svolto i dovuti controlli sanitari e non aver fornito gli adeguati presidi di protezione individuale al personale della Marina.

Gli imputati sono stati difesi dall'Avvocatura dello Stato - che ha rappresentato e difeso anche il Ministero della Difesa, citato quale responsabile civile - *ex art. 44 del r.d. n. 1611/1933*.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Padova (sentenza n. 648 del 22 marzo 2012), pur ritenendo dimostrato che le malattie erano insorte nell'esercizio dell'attività lavorativa alle dipendenze della Marina Militare da parte delle persone offese, perveniva alla conclusione che non fosse emersa la prova "*oltre ogni ragionevole dubbio*" della responsabilità degli imputati. A tale conclusione il Giudice di primo grado perveniva sulla base della considerazione dell'impossibilità di accertare il momento dell'insorgenza della malattia tumorale e, in secondo luogo, se e in che misura le esposizioni successive a quella di innesco della patologia neoplastica avessero avuto rilievo causale nella progressione della malattia.

Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello il p.m. e le parti civili ("Medicina democratica movimento per la salute onlus" e "Associazione italiana esposti amianto"). La Corte di appello di Venezia (sentenza n. 1101 del 14 luglio 2014), pur essendo giunta alla conclusione della sussistenza della responsabilità degli imputati per la morte delle persone offese, previa derubricazione del reato di omicidio colposo aggravato *ex art. 589, comma 2, c.p.*, in quello di omicidio colposo *ex art. 589, comma 1, c.p.*, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Tale derubricazione veniva giustificata sulla base dell'applicazione dell'art. 20, comma due, della legge n. 183/2010, che, secondo la Corte di appello di Venezia, avrebbe impedito di ritenere consumato, nel caso di specie, il reato di omicidio colposo aggravato, *ex art. 589, secondo comma, c.p.* Il giudice di seconde cure ometteva di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria delle parti civili, come pure avrebbe dovuto fare, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., ma la sentenza non veniva impugnata dalle parti civili che, dunque, prestavano acquiescenza alla stessa.

La sentenza veniva impugnata, mediante ricorso per cassazione, dal pubblico ministero, dagli imputati e dal Ministero della Difesa (costituitosi quale responsabile civile). Il pubblico ministero censurava la predetta sentenza della Corte di appello nella parte in cui aveva dichiarato la prescrizione del reato contestato sebbene, dopo l'entrata in vigore dell'art. 20 l. 183 del 2010, gli imputati avrebbero dovuto adottare le opportune cautele a tutela della sicurezza e della salute delle due persone offese, anche in riferimento all'attività svolta dalle stesse presso alcune strutture a terra (specificamente indicate nell'atto di contestazione suppletiva). Gli imputati ed il responsabile civile contestavano

l'impugnato provvedimento per non aver confermato la sentenza assolutoria di primo grado, rilevando, tra l'altro, che la responsabilità degli imputati non poteva essere accertata senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte di Cassazione, con sent. n. 3615/2016, accoglieva il ricorso del p.g., annullando con rinvio la sentenza impugnata per nuovo giudizio, con conseguente assorbimento dei ricorsi degli imputati e del responsabile civile. La Suprema Corte, nella predetta sentenza, invitava espressamente il giudice di rinvio ad approfondire la questione dell'esistenza di una legge scientifica attestante l'effetto acceleratore della progressione del mesotelioma pleurico, attribuibile alle esposizioni ad amianto successive a quella di innesco.

La Corte di appello di Venezia, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 1097 del 16 marzo 2017, mostrando di condividere quanto sostenuto dal Tribunale di Padova in ordine all'impossibilità di affermare con certezza scientifica la sussistenza dell'effetto acceleratore in questione, confermava l'assoluzione degli imputati, per non esser emersa la prova che, con riferimento ai periodi in cui gli imputati avevano ricoperto le posizioni di garanzia, le esposizioni ad amianto successive a quella di innesco avessero accorciato il periodo di latenza della patologia, con conseguente anticipazione della morte delle persone offese. Il Giudice del rinvio condannava, altresì, alle spese le parti civili che, pur non avendo proposto ricorso per cassazione, avevano comunque partecipato al giudizio di rinvio.

La sentenza n. 1097 del 2017 della Corte di appello di Venezia veniva impugnata sia dalla Procura Generale sia dalle parti civili. La parte pubblica censurava la sentenza impugnata per la violazione dell'art. 627, comma secondo, c.p.p., per aver la Corte di Appello disatteso la richiesta delle parti di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per l'assunzione di prove rilevanti ai fini della decisione. Le parti civili sollevavano le medesime censure mosse dal p.g. e lamentavano, in aggiunta, la violazione dell'art. 592 c.p.p., contestando la condanna al pagamento delle spese processuali. La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 11451 del 6 novembre 2018, depositata il 14 marzo 2019 - affermava che il giudice di rinvio aveva ignorato i criteri interpretativi forniti dalla sentenza del 2015, pervenendo alla conclusione secondo la quale il contrasto di opinioni scientifiche non sarebbe sufficiente ad escludere la sussistenza di una legge di copertura qualora non si verifici l'indipendenza degli esperti e la validità delle argomentazioni profuse. La Suprema Corte, dunque, annullava con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia la sentenza impugnata e, contestualmente, annullava senza rinvio il capo della sentenza relativo alle spese gravanti sulle parti civili, prendendo atto che le stesse non avevano impugnato la prima sentenza della Corte di appello di Venezia.

La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 2907 del 30 ottobre 2020, depositata il 21 gennaio 2021, riteneva che i reati contestati agli imputati si fossero estinti per intervenuta prescrizione, sulla base dell'assunto che la

sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 non opererebbe nel caso di specie. Ciò per il fatto che, in primo luogo, non era stata fissata alcuna udienza nel primo periodo di sospensione (9 marzo-11 maggio 2020) e, in secondo luogo, poiché l'unica udienza prevista nel c.d. secondo periodo (18 maggio-30 giugno 2020) era stata regolarmente celebrata.

Dopo aver risolto in senso negativo le problematiche relative alla sospensione dei termini di prescrizione, il Giudice del rinvio focalizzava la sua attenzione sulle tre questioni principali oggetto del giudizio: analisi della posizione processuale della parte civile e limiti al principio d'immanenza; prevalenza della formula assolutoria sulla declaratoria di prescrizione in mancanza di accoglimento dell'appello del P.M.; assenza dei presupposti per lo svolgimento di un ulteriore approfondimento scientifico a causa delle persistenti incertezze in merito alla concretezza del rischio di esposizione all'amianto delle persone offese.

Nelle sentenze di merito susseguitesi nella complessa vicenda processuale, definita con la sentenza n. 2907/2020 della Corte d'Appello di Venezia, non è mai intervenuta una sentenza di affermazione della responsabilità penale. I Giudici di secondo grado, pertanto, hanno rilevato l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 578 c.p.p., con le conseguenti connessioni tra prescrizione e conferma della responsabilità ai fini civili insegnate dalla storica sentenza 35490/2009, ric. Tettamanti.

Le pretese risarcitorie delle parti civili sono state rigettate dal momento che quest'ultime hanno prestato acquiescenza in relazione alla sentenza 14 luglio 2014 n. 1101, con cui la Corte di Appello di Venezia - a seguito dell'impugnazione proposta dal P.M. e dalle parti civili avverso la sentenza assolutoria del Tribunale di Padova del 22 marzo 2012 - non ha provveduto sull'autonoma domanda delle parti civili appellanti, in manifesta violazione dell'art. 576 c.p.p.

Da quel momento, la loro presenza nel giudizio è proseguita nei limiti previsti e consentiti dal principio di immanenza.

A tal proposito è stato osservato che la parte civile, in parziale deroga del generale obbligo di costituzione di cui agli artt. 78 e ss. c.p.p., possa giovare del c.d. principio di immanenza, che sottrae la parte dall'onere di rinnovare in ogni fase o grado del processo la costituzione già validamente effettuata nel primo grado di giudizio.

Trattasi di principio codificato dall'art. 76, co. 2, c.p.p., secondo cui: *“la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo”*. Oltre ad essere esonerata dalla necessità di rinnovare la costituzione in giudizio per ogni stato e grado, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la parte civile non sia soggetta all'obbligo di presenziare al giudizio di appello e presentare le conclusioni all'esito della discussione.

Tuttavia, in caso di proscioglimento dell'imputato, ove la parte civile non impugni il capo civile a lei sfavorevole - e per tale s'intende anche un'eventuale condanna alle spese e al risarcimento del danno a favore dell'imputato - il suo comportamento rinunciatario potrebbe comportare la formazione del giudicato in ordine al relativo rapporto con effetti sia sostanziali che processuali.

In passato, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità era sicuramente più rigoroso. Si riteneva, infatti, che: *«nell'ipotesi in cui la parte civile ottenga una pronuncia di merito per lei pregiudizievole, al fine di ottenere nel successivo grado di giudizio una modifica favorevole della suddetta decisione, non può avvalersi del gravame proposto dal pubblico ministero, il quale mira a conseguire finalità pubbliche volte soltanto all'attuazione della pretesa punitiva, ma deve presentare autonoma e motivata impugnazione. Ciascuna parte ha, infatti, l'onere di essere vigile nella difesa dei propri interessi, senza delega ad altri del compito della relativa tutela. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui la parte civile non proponga gravame avverso la decisione per lei negativa, si verifica acquiescenza e, quindi, quest'ultima acquista autorità di cosa giudicata. Le norme civili, che disciplinano (art. 329 c.p.p.) la materia, trovano, infatti, applicazione nel procedimento penale, poiché non v'è una specifica previsione contraria e la disposizione è perfettamente compatibile con il diverso rito»* (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 10305 del 3 dicembre 1996).

A partire dalla nota Cass. Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 30327, ric. Guadalupi, si sono susseguite diverse pronunce della Suprema Corte, più attente a valorizzare l'interesse della parte civile a ottenere il risarcimento del danno a seguito dell'accoglimento dell'appello del P.M. avverso la sentenza di proscioglimento, con conseguente condanna dell'imputato.

Per granitico orientamento giurisprudenziale si ritiene, oggi, che sia onere del giudice di seconde cure provvedere sulla domanda civilistica pur in assenza di autonoma impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p.: *il principio di immanenza della costituzione di parte civile è destinato a produrre i suoi effetti in favore di questa, anche in presenza dell'appello del solo Pubblico Ministero contro la sentenza di assoluzione, quando gli sia favorevole, cioè si tratti di una sentenza di condanna* (cfr., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. V, 14 novembre 2017, n. 315).

Il limite all'operatività del principio di immanenza, con consequenziale statuizione del giudice sulle pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile, è che venga accolto l'appello della parte pubblica e l'assoluzione sia convertita in condanna.

Tale circostanza non si è verificata nel caso in esame, pertanto la Corte d'Appello ha rigettato la pretesa risarcitoria delle parti civili.

Nel giungere a tale conclusione, la Corte lagunare ha quindi analizzato le possibilità di cui dispone la parte civile a fronte di sentenza di proscioglimento deliberata in primo grado.

La prima è rimettersi all'impugnazione della sola parte pubblica, confidando che conduca a una condanna agli effetti penali, con conseguente pronuncia sull'originaria domanda civile, in virtù del principio di immanenza. Ciò significa che il giudice di appello, il quale su gravame del solo P.M. condanna l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (*ex art. 597, secondo comma, lett. a e b, c.p.p.*: *“adottare ogni provvedimento imposto o consentito dalla legge”*, secondo Cass., Sez. Un., n. 30327, 10 luglio 2002, ric. Guadalupi).

La seconda è impugnare autonomamente, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., divenendo titolare del diritto autonomo alla pronuncia giurisdizionale ai fini civili, anche nel caso in cui l'azione penale si concluda senza deliberazione di condanna.

In questo processo, le parti civili hanno rinunciato consapevolmente all'impugnazione autonoma ai sensi dell'art. 576 c.p.p. quando hanno deciso di non impugnare la prima sentenza d'appello, nella parte in cui - avendo riconosciuto la responsabilità degli imputati, ma avendo ritenuto estinti i reati per insussistenza delle circostanze aggravanti - ha omesso la doverosa pronuncia sul risarcimento del danno.

A partire da questo momento, la loro posizione processuale si è consolidata. È vero che la parte civile, giovandosi del principio di immanenza, non è tenuta a rinnovare in ogni fase o grado del processo la costituzione validamente effettuata in primo grado. Tuttavia, ove l'appello del P.M. non venga accolto e, dunque, l'assoluzione non venga convertita in condanna, la parte civile non può rinnovare le sue pretese risarcitorie, sulle quali si è determinata una ferrea preclusione assimilabile al giudicato.

Da tali premesse deriva che sulla parte civile incombe un preciso onere di attivarsi, qualora sia legittimata alla impugnazione. In assenza di gravame, infatti, la sua posizione sostanziale è legata a doppio filo con la sorte della domanda di parte pubblica.

La Corte lagunare, pertanto, svolte le suesposte considerazioni, ha rilevato la maturazione del termine di prescrizione dei reati contestati ad entrambi gli imputati e si è concentrata sul rapporto intercorrente fra il proscioglimento nel merito e la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Il problema che si è posto, a questo punto, all'attenzione del Giudice del rinvio è se occorresse dare prevalenza alla formula assolutoria rispetto alla causa estintiva dei reati contestati agli imputati.

Trattasi di questione di forte rilevanza pratica ma anche di spessore teorico: se al quesito si fosse data risposta positiva, infatti, la Corte di Appello si sarebbe dovuta limitare a confermare la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Padova; nel caso contrario, avrebbe dovuto dichiarare estinti i reati

per prescrizione con sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 531 c.p.p.

La regola della prevalenza dell'assoluzione dell'imputato, con il suo effetto ampiamente liberatorio, risponde alla logica del *favor rei*, principio che permea la disciplina dell'intero processo penale.

L'interesse dell'imputato, tuttavia, deve essere temperato con le esigenze di certezza del diritto e di economia processuale, che impongono di non proseguire oltre con il processo in presenza di una causa di estinzione del reato.

Il rapporto fra i due interessi contrapposti è ben rappresentato dall'art. 129, comma 2, c.p.p., in base al quale: *“quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”*.

L'orientamento prevalente sostiene che da tale norma sia implicitamente ricavabile il principio di prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del reato.

Risulta, tuttavia, indubbio che detto principio è razionalmente temperato (proprio ai fini di economia processuale) con l'esigenza che appaia del tutto *“evidente”* dalle risultanze probatorie che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Pertanto, il legislatore ha voluto perseguire la massima semplificazione nello svolgimento del processo, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale (come la rinnovazione istruttoria), ponendo a fondamento dell'intero sistema codicistico la finalità di raggiungere un accettabile risultato in punto di durata ragionevole del procedimento penale.

La giurisprudenza si è a lungo interrogata sulla portata del secondo comma dell'art. 129 nella parte in cui richiede che *“l'evidenza”* debba risultare *“dagli atti”*. In particolare, ci si è chiesto se il giudice possa assolvere l'imputato solo se *“dagli atti”* emerge la prova positiva che *“il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”*, o viceversa se sia sufficiente una *“prova negativa”*. In quest'ultimo caso, l'accertamento può limitarsi alla mera insufficienza o contraddittorietà della prova che obbliga il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dall'art. 530, comma 2 c.p.p.

Su tale questione è sorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Un primo orientamento interpretativo ha escluso l'applicabilità della regola di cui all'art. 530, comma 2, in presenza di una causa estintiva di reato. In senso contrario, si è, invece, sostenuto che, giusta l'equiparazione contenuta nell'art. 530, comma 2, tra la prova positiva dell'innocenza a quella della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della stessa, nell'ipotesi di incertezza

probatoria debba prevalere la formula di merito di cui all'art. 530, comma 2, rispetto alla declaratoria della causa estintiva.

A fronte del contrasto emerso nella giurisprudenza di legittimità, si è reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite, le quali, aderendo al primo degli orientamenti sovra citati, hanno affermato che, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, debba comunque prevalere l'immediata declaratoria di non punibilità rispetto al proscioglimento nel merito *ex art. 530, comma 2, «posto che il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, ferme restando le ipotesi in cui il giudice sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito».*

Alla luce delle considerazioni svolte e dell'insegnamento delle Sezioni Unite "Tettamanti", la Corte di Appello di Venezia ha preso atto che - nel caso di specie - non sussistevano le condizioni per il proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Allo stesso tempo, tuttavia, la Corte lagunare ha chiosato che la formula assolutoria - nell'esaminanda vicenda - non poteva che prevalere sulla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Questa soluzione è stata imposta, ancora una volta, dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite del 2009.

Il Supremo Consesso, difatti, a fronte del suesposto principio di diritto, pone due deroghe di considerevole rilievo.

Per le SS.UU, in presenza di una accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, la formula del proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva soltanto in due ipotesi: a) nel caso previsto dall'art. 578, ossia qualora il giudice di appello - pur essendo intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile; b) nel caso in cui il giudice di appello - nonostante il sopravvenire di una causa estintiva - ritenga infondato nel merito l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado resa ai sensi dell'art. 530, comma 2.

Il Giudice del rinvio ha valorizzato l'ipotesi *sub b)*. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di Padova aveva assolto in primo grado gli imputati e, secondo la Corte di Appello, non sussistevano le condizioni per dichiarare fondato - allo stato degli atti - l'appello del pubblico ministero. Pertanto, la Corte ha concluso correttamente nel senso di escludere che la pur rilevata prescrizione dei reati contestati potesse precludere la conferma della predetta sentenza assolutoria.

Per quanto concerne il merito della controversia, la Corte di Appello di Venezia ha preso atto di quanto prescritto dalla terza sezione della Cassazione

nel giudizio rescindente (sentenza del 14 marzo 2019, n. 11451). La Suprema Corte, in particolare, ha evidenziato la necessità che il Giudice del rinvio svolgesse, anche con l'ulteriore ausilio di esperti qualificati e indipendenti, i necessari approfondimenti istruttori volti ad accertare se la prosecuzione della esposizione all'amianto dei lavoratori potesse aver prodotto un'accelerazione dei tempi della progressione della malattia, incidendo conseguentemente sul nesso causale tra l'esposizione stessa e l'evento morte.

La problematica concernente la rilevanza eziologica delle esposizioni a fibre di amianto rispetto all'insorgenza e lo sviluppo di patologie professionali costituisce oggetto di un intenso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, non ancora sopito.

Il *punctum dolens* di tale complessa vicenda giudiziaria non è stato stabilire se l'inalazione di fibre potesse cagionare malattie (come il mesotelioma pleurico). Su tale questione, infatti, si registra un consenso unanime e positivo della comunità scientifica. Ciò che è risultato incerto, invece, è se vi sia stata un'effettiva esposizione dei lavoratori all'amianto nei periodi in cui gli imputati erano titolari di posizioni di garanzia e, in caso di risposta affermativa, quali sono stati i periodi che abbiano avuto una rilevanza causale in concreto.

Inoltre, permangono dubbi, in seno alla comunità scientifica, anche in merito alla scansione temporale del mesotelioma pleurico. In relazione a tale patologia, gli esperti distinguono la fase della c.d. induzione, comprensiva della iniziazione, in cui l'agente cancerogeno aggredisce le cellule, e della promozione, nella quale le cellule compromesse iniziano a proliferare; e la fase della c.d. latenza, a partire dalla quale il processo tumorale diviene irreversibile ed è provata l'irrelevanza di tutte le successive esposizioni. Risulta, pertanto, dirimente l'individuazione dell'esatto momento in cui la malattia giunge al c.d. *failure time*, con cui si chiude il periodo dell'induzione e inizia la fase di latenza clinica. Si tratta di un cruciale spartiacque la cui corretta individuazione consente di selezionare, a ritroso, le condotte rilevanti dal punto di vista penale, realizzate dai singoli titolari di posizioni di garanzia.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Venezia ha ritenuto che - prima di svolgere l'approfondimento scientifico in merito alla sussistenza di una legge di copertura relativa al c.d. "effetto acceleratore" richiesto dalla Suprema Corte - fosse necessario disporre una parziale rinnovazione probatoria proprio allo scopo di dipanare le incertezze circa la concretezza del rischio di esposizione all'amianto da parte delle persone offese, nei periodi in cui gli imputati ricoprivano le posizioni di garanzia.

Difatti, l'accertamento del contatto con la sostanza nociva costituisce evidentemente un approfondimento istruttorio logicamente prodromico a quello volto a individuare - mediante l'ausilio dei periti - la legge scientifica di copertura del c.d. "effetto acceleratore".

Sul punto, la Corte lagunare - dopo aver risentito il teste che per conto

della Procura della Repubblica aveva svolto le indagini - è giunta ad affermare che, sulla base del compendio probatorio e di tutte le informazioni fornite dal teste, permanessero forti dubbi in ordine alla concretezza del rischio di esposizione ad amianto delle due persone offese. Più in particolare, per quanto attiene alla posizione del primo militare deceduto, non risultava provato neanche che lo stesso avesse svolto mansioni che potessero dare luogo significativamente all'esposizione alle polveri di amianto; diversamente, rispetto alla posizione del secondo militare, non risultava adeguatamente dimostrato come, in che entità e durante quali lavorazioni potesse aver avuto occasione di venire a contatto ravvicinato con le fibre.

Alla luce dell'incertezza probatoria riscontrata "a monte" sul piano causale, il Giudice del rinvio non ha ritenuto necessario svolgere alcun ulteriore approfondimento scientifico in merito al c.d. "effetto acceleratore", così come richiesto dalla Corte di Cassazione ma, tenuto in considerazione il contrasto di opinioni scientifiche vigente in materia, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva assolto gli imputati.

Tale soluzione si è rivelata una scelta obbligata per la Corte territoriale, dettata dal fatto che - a distanza di ben otto anni dalla sentenza assolutoria di primo grado - i conflitti nel dibattito scientifico non si sono ancora sopiti. Ciò ha determinato, altresì, il consolidarsi di due orientamenti divergenti anche in seno alla stessa Corte di legittimità.

In particolare, i contrasti si rinvengono nella giurisprudenza della terza e della quarta sezione penale della Cassazione. La quarta sezione è, notoriamente, competente a conoscere i procedimenti per delitti colposi in materia di sostanze nocive, mentre la terza sezione si è occupata di processi per amianto in conseguenza del fatto che a essa è attribuito il compito di conoscere dei ricorsi contro le sentenze pronunziate in sede di rinvio, dopo che vi sia stato annullamento da parte della quarta sezione.

Il contrasto attiene, in primo luogo, all'individuazione dell'adeguato livello di condivisione di una data legge di spiegazione causale nella comunità degli esperti ai fini di una condanna degli imputati e, in secondo luogo, al ruolo che compete al giudice di merito quando - a fronte di un'insanabile incertezza scientifica - si trova a svolgere l'arduo compito del *peritus peritorum*.

Di recente, si assiste a un progressivo consolidamento dell'orientamento di maggior *favor*, secondo il quale, mentre ai fini dell'assoluzione dell'imputato è sufficiente il solo serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità tra la condotta e l'evento, la condanna deve, invece, fondarsi su un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi, richiedendosi che la colpevolezza dell'imputato sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio (in tal senso, la sentenza "Pesenti", Cass., Sez. IV, 7 dicembre 2017).

Da ultimo, siffatto orientamento si è ulteriormente consolidato con la sentenza "Beduschi", la quale ha affermato che l'oggetto della valutazione dei giu-

dici di merito e di legittimità non è la configurabilità o meno di un effetto acceleratore, bensì l'esistenza di un adeguato consenso sul punto che raggiunga *«quella elevata probabilità logica e credibilità razionale richiesta per poter addivenire ad una pronuncia di condanna degli imputati che hanno assunto posizioni di garanzia nel periodo successivo al completamento del periodo di induzione per ciascuno dei lavoratori»* (Cass., Sez. IV, 12 ottobre 2018).

Dunque, il solo serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, in relazione al nesso causale fra condotta e evento è motivo più che sufficiente per assolvere l'imputato. Viceversa, poiché la condanna richiede che la colpevolezza dell'imputato sia provata al di là del ragionevole dubbio, il ragionamento sulla prova deve trovare il proprio aggancio e la propria motivazione in un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi. Le teorie scientifiche, in altri termini, porteranno alla condanna oltre ogni ragionevole dubbio, solo quando siano ampiamente condivise dalla comunità degli esperti.

Risulta, pertanto, evidente come il Giudice del rinvio si sia inserito nel solco del sentiero tracciato dai recenti arresti della Suprema Corte e già condiviso, anni prima, dal Tribunale di Padova con la prima pronuncia assolutoria, in cui si legge che non è *“rinvenibile l'esistenza di una legge scientifica - dotata di generale consenso nella comunità degli esperti - da cui ricavare la dimostrazione (...) in ordine all'esistenza di un effetto acceleratore (...). Anzi si può dire che il problema dell'accelerazione rimane un problema sostanzialmente irrisolvibile sino a quando la scienza medica non sarà in grado di conoscere il funzionamento dei complessi meccanismi biologici coinvolti nell'insorgenza e nello sviluppo di una patologia tumorale”*.

In conclusione, si evidenzia che - preso atto della naturale deficienza nel sapere scientifico - il giudice di merito si trova dinanzi a una scelta obbligata: pervenire ad una sentenza assolutoria.

Ciò non toglie che le vittime continuino ad avere diritto al ristoro dei danni subiti. Tuttavia, è evidente che il giudizio penale - influenzato dai principi di personalità della responsabilità (art. 27, comma primo, Cost.) e della presunzione d'innocenza - non costituisce la sede più idonea al fine di ottenere la giusta soddisfazione alle proprie pretese. Infatti è notorio che, nel giudizio penale, essendo in gioco la libertà personale degli individui, la prova della responsabilità penale deve avvicinarsi alla certezza assoluta: la responsabilità deve essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio.

Ben diverso è, invece, lo statuto della causalità e il regime dell'onere probatorio nel contenzioso civile. La prova da raggiungere per ottenere il risarcimento del danno è di tipo probabilistico, secondo la formula del “più probabile che non”. Pertanto, risulta più semplice dimostrare la sussistenza del nesso causale e ottenere l'integrale riparazione dei danni subiti.

Corte di appello di Venezia, Sezione Seconda Penale, sentenza 30 ottobre 2020 - 27 gennaio 2021 n. 2907 - Pres. C. Citterio, Rel. V. Sgubbi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 648/12 del 22.3.2012, il Tribunale di Padova ha assolto gli imputati dal reato di omicidio colposo in danno di G. C. e G.F. B., deceduti rispettivamente il 3.2.2002 e il 4.9.2005 a causa di mesotelioma maligno.

L'accusa a carico degli imputati era quella di aver contribuito, nella loro qualità di vertici della Marina Militare ricoperta nel corso degli anni, a causare le predette morti, con colpa consistita nell'aver omesso di rendere edotto il personale dipendente dei rischi per la salute provocati dalla presenza di amianto all'interno delle navi militari e degli ambienti di vita e di servizio a terra, oltre che dei rischi prodotti dalle lavorazioni cui erano adibiti e dalle polveri che respiravano, nell'aver omesso di sottoporre i lavoratori a specifici controlli sanitari e nell'aver omesso di fornire adeguati presidi di protezione individuale o, comunque, misure idonee a impedire o ridurre la diffusione delle polveri di amianto nei luoghi di lavoro.

Le vittime erano state a lungo impiegate al servizio della Marina Militare sia a bordo che a terra: C., quale militare, dal 1.8.1959 (data del primo imbarco) al 31.3.1995; B., in qualità di tecnico di macchina/meccanico, dal 5.1.1974 (data del primo imbarco) al dicembre 1996.

All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Padova ha ritenuto dimostrato che le malattie fossero state contratte nell'esercizio dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Marina Militare, ma ha ritenuto non provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità degli imputati poiché non era dimostrato né il momento di insorgenza della malattia tumorale né se e in quale misura le esposizioni successive a quella di innesco avessero avuto un rilievo causale nella progressione della malattia.

Avverso tale sentenza assolutoria hanno proposto appello il pubblico ministero e le parti civili (si sono costituite nel processo le associazioni *Medicina democratica movimento per la salute onlus* e *Associazione italiana esposti amianto*).

2. Con sentenza n. 1101/2014 del 14.7.2014, la Terza sezione penale della Corte di appello di Venezia ha riformato la sentenza impugnata, dichiarando nei confronti dell'imputato B. l'estinzione del reato a causa di morte e nei confronti degli altri (dei quali ha argomentato specificamente le ragioni di colpevolezza) l'estinzione per prescrizione. Nonostante le parti civili avessero originariamente proposto autonomo appello contro la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., quindi con specifico e autonomo impulso procedimentale di esercizio dell'autonoma azione civile, la Corte non ha provveduto sull'autonoma domanda risarcitoria delle parti civili appellanti, in violazione appunto dell'art. 576 cod. proc. pen. (Cass. Sezioni unite 11.7.2006 n. 25083). Tuttavia le parti civili hanno prestato acquiescenza all'omessa pronuncia sulla loro autonoma domanda, non impugnando la pertinente deliberazione.

2.1. La Corte ha innanzitutto affermato la riconducibilità delle patologie tumorali all'esposizione alle fibre di asbesto durante il servizio alle dipendenze della Marina Militare (cfr. pagg. 144-160, in particolare), con argomentazione specifica che ha analizzato i fatti accertati e le contrapposte conclusioni dei numerosi consulenti delle parti, esaminandole partitamente (da pag. 96 a pag. 144), anche nei risvolti di apprezzamento e valutazione scientifica riconosciuta ai singoli apporti ed all'attendibilità delle fonti acquisite. Ha spiegato poi perché il reato contestato in astratto fosse in concreto ascrivibile ai singoli imputati, gravando su di

loro, in quanto figure apicali della Marina Militare, il dovere di protezione e di collaborazione finalizzati alla prioritaria attività di valutazione dei rischi per la salute dei dipendenti e al conseguente dovere di informazione (cfr., in particolare, le pagg. 161-164 della sentenza).

La colpa degli imputati è stata, quindi, individuata nella mancanza di organizzazione esigibile da una struttura di eccellenza come la Marina Militare, posto che, in base al contesto normativo e alle conoscenze dell'epoca, sarebbe stato possibile, con un migliore e più tempestivo coordinamento tra le Direzioni Generati e gli Uffici competenti del Capo di Stato Maggiore, anticipare le valutazioni inerenti alle cautele necessarie nelle lavorazioni in determinati ambienti.

2.2. Tuttavia, pur ritenendo configurabile il delitto di omicidio colposo, la Corte ha interpretato l'art. 20, comma 2, L. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) - secondo cui "*Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all' articolo 2, lettera b), della Legge 12 febbraio 1955, n. 51 [delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione e igiene del lavoro] si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 [contenenti norme generali per l'igiene del lavoro] non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio*" - nel senso di imporre la disapplicazione delle circostanze aggravanti ex art. 589, comma 2, cod. pen.

Pertanto, dopo aver derubricato il reato aggravato nella fattispecie ordinaria, la Corte ne ha dichiarato l'intervenuta prescrizione.

Avverso questa sentenza hanno appunto proposto ricorso per cassazione solo il procuratore generale, i responsabili civili e gli imputati: questi ultimi hanno evidenziato che il passaggio dall'assoluzione alla prescrizione non sarebbe potuto avvenire, in ogni caso, senza previa rinnovazione istruttoria.

Il ricorso del procuratore generale ha dichiaratamente posto un unico motivo: quello dell'erronea interpretazione dell'art. 20, comma 2, legge 183/2020. Abbandonato il punto della decisione relativo all'eventuale applicazione dell'art. 2087 cod. civ. quale fonte dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, seconda parte, cod. pen., la parte pubblica ha sostenuto che per le lavorazioni a terra non trovasse applicazione l'eccezionale disciplina dell'art. 20, comma 2, sicché erroneamente era stata dichiarata la prescrizione, per tale esclusiva ragione dovendosi ritenere sussistente l'aggravante, con i suoi effetti sui tempi di prescrizione. Quindi, affermata la responsabilità, si sarebbe solo dovuto procedere alla determinazione della pena.

3. Accogliendo il ricorso proposto dal procuratore generale e motivando esclusivamente con riferimento al suo contenuto, poi dichiarando assorbiti i ricorsi di imputati e responsabile civile, la Quarta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 5.11.2015-27.1.2016 n. 3615, ha annullato la pronuncia impugnata e rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello lagunare.

3.1. La Corte di cassazione ha osservato che i giudici di secondo grado non si erano confrontati con la richiesta della procura generale di considerare il complesso dell'attività lavorativa prestata dalle vittime, dal momento che la clausola di esenzione introdotta nel 2010, da interpretarsi in senso restrittivo, valeva solo per l'attività prestata sui navigli e non anche per quella prestata a terra.

3.2. Ribadendo la rilevanza della questione, destinata ad incidere sul decorso della prescrizione, la Corte di legittimità ha poi tuttavia rilevato che in appello si era omessa di appro-

fondire se l'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto, in assenza di dispositivi di protezione o misure di riduzione delle polveri, avesse potuto incidere anche solo sul tempo di latenza o sul decorso del mesotelioma.

3.3. La Corte di cassazione ha dunque evidenziato la necessità di analizzare nel caso di specie, *"anche con l'ulteriore ausilio di esperti qualificati e indipendenti, se la prosecuzione della esposizione possa aver prodotto un'accelerazione dei tempi della progressione della malattia, incidendo conseguentemente sul nesso causale tra l'esposizione stessa e l'evento morte, occorrendo cioè comprendere se costituisce legge universale o probabilistica quella sul cd. effetto acceleratore, in base alla quale sono rilevanti non solo le esposizioni iniziali, che conducono all'affermazione del processo cancerogenetico, ma pure quelle successive fino all'induzione della patologia, dotate appunto di effetto acceleratore e abbreviatore della latenza"*.

Infine, la Corte di legittimità ha censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, nel valutare la configurabilità delle circostanze aggravanti, aveva negato l'applicabilità dell'art. 2087 cod. civ., escludendo apoditticamente l'equiparabilità del datore di lavoro all'imprenditore.

In sostanza, parrebbe doversi constatare che a fronte di un ricorso della parte pubblica che devolveva, quanto alla configurabilità della fattispecie di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, solo il tema dell'applicazione alla fattispecie concreta della rilevanza del periodo di lavorazione a terra, la Corte suprema ha prima accolto la doglianza, poi trattato il diverso tema della eventuale applicabilità dell'art. 2087 cod. civ. e quindi quello generale del nesso causale nella materia di esposizione ad amianto, sollecitando una rivisitazione e tuttavia senza spiegare quali vizi presentasse l'analitica specifica valutazione operata dalla Corte d'appello (che aveva concluso per la sussistenza del nesso causale dopo aver esaminato e messo a confronto approfonditamente i diversi apporti dei numerosi consulenti, anche con riferimento alle ritenute pertinenti prevalenti convergenze scientifiche). Il mancato esame dei ricorsi di imputati e responsabile civile, ritenuti assorbiti, impediva di comprendere le ragioni della trattazione grafica dei due ultimi temi nel contesto della risposta all'unico motivo di ricorso della parte pubblica.

4. In sede dunque di primo rinvio, la Prima sezione penale della Corte d'appello di Venezia, con sentenza 16.3.2017 n. 1097 ha condiviso l'impostazione problematica del Tribunale di Padova - il quale aveva dato atto della significativa incertezza, nella comunità scientifica internazionale, circa il c.d. *effetto acceleratore* delle esposizioni professionali all'agente cancerogeno - e ritenuto perciò superflua un'ennesima indagine peritale sul punto, stante la perdurante divisione nella comunità scientifica.

La Corte lagunare, tranne che con riferimento alla posizione di F.R. nei confronti del quale ha pronunciato declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato, ha confermato quanto era stato stabilito dal giudice di prime cure nel 2012, pervenendo così all'assoluzione degli imputati poiché, pur accedendo alla tesi dell'efficacia acceleratoria con valenza probabilistica di tutte le esposizioni dell'amianto successive a quella di innesco, non era stato sufficientemente provato che, per effetto delle esposizioni successive, da riferirsi ai singoli periodi in cui gli imputati ricoprirono la posizione di garanzia nei confronti di B. e C., si fosse verificato l'accorciamento del periodo di latenza della patologia che portò all'evento morte.

Le parti civili, che non avevano presentato ricorso per cassazione e tuttavia avevano partecipato al giudizio di rinvio, sono state condannate alle spese.

Hanno presentato nuovo ricorso per cassazione sia il procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia (che aveva già proposto il ricorso avverso la precedente sentenza

di appello), sia le parti civili *Medicina Democratica movimento di lotta per la salute Onlus e Associazione Italiana Esposti Amianto* (che invece, come si è visto, non avevano proposto ricorso avverso la precedente sentenza di appello che pure non aveva provveduto sulla loro domanda ex art. 576 cod. proc. pen.).

4.1. La parte pubblica ha enunciato due motivi:

- con il primo motivo, lamentando la mancanza di motivazione sulla violazione di legge oggetto del primo ricorso per cassazione, ovvero il riconoscimento dell'ipotesi della colpa specifica di cui al comma 2 dell'articolo 589 cod. pen., l'applicazione del quale - prevedendo una pena maggiore e, ex articolo 157 cod. pen., un termine prescrizionale più lungo - avrebbe impedito di considerare il reato prescritto;

- con il secondo motivo, lamentando la violazione dell'articolo 627 comma 2 cod. proc. pen. ed evidenziando che - nonostante la Quarta sezione penale della Corte di cassazione (con la sentenza n. 3615/2016) avesse disposto che la questione inerente al c.d. *effetto acceleratore* alla esposizione all'amianto venisse esaminata a fondo, anche con l'ulteriore ausilio di periti qualificati e indipendenti - la Corte d'appello in sede di rinvio (con la sentenza n. 1097/2017) aveva ommesso di disporre la perizia, disattendendo altresì le sollecitazioni formulate in udienza dal procuratore generale e dalle parti civili.

4.2. Le parti civili hanno enunciato tre motivi, i primi due esattamente sovrapponibili a quelli enunciati dal procuratore generale ed il terzo che lamentava la violazione dell'articolo 592 cod. proc. pen., contestando la condanna al pagamento delle spese processuali ordinata dalla Corte d'appello nei loro confronti, rivendicando in proposito di non aver impugnato la prima sentenza d'appello pur sfavorevole, avendo partecipato al nuovo giudizio solo a seguito dell'accoglimento del ricorso del procuratore generale: del resto, la sentenza assolutoria del Tribunale di Padova, della quale ancora una volta si controverteva, era stata impugnata pure dal p.m. e non solo da loro (dove l'erroneità della condanna alle spese).

5. Con la sentenza 6.11.2018-14.3.2019 n. 11451, la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi dei due ricorsi, in quanto sovrapponibili, fossero suscettibili di trattazione unitaria (con eccezione del terzo motivo del ricorso delle parti civili, inerente la condanna alle spese processuali in capo alle parti civili).

5.1. Secondo la Corte di legittimità, i giudici di appello avevano ignorato, in sede di rinvio, i criteri interpretativi da essa forniti con la sentenza del 2015, violando così l'obbligo assoluto e inderogabile "*di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione, per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa*" (cfr. pag. 8).

Si constatava, pertanto, come nella vicenda in esame la Corte lagunare avesse "*sostanzialmente eluso le direttive ermeneutiche fissate nel giudizio di legittimità, dovendosi al riguardo precisare che la questione demandata alla Corte territoriale era quella di approfondire, «anche con l'ulteriore ausilio di esperti qualificati e indipendenti», la questione se l'esposizione prolungata dei lavoratori, in assenza di strumenti di protezione individuale e senza l'adozione delle misure di riduzione delle polveri, possa aver inciso anche solo sul tempo di latenza o sul decorso della malattia, con particolare riferimento alle lavorazioni a terra, per le quali non operava la clausola di esenzione ex lege n. 183 del 2010*" (pagg. 8 e 9).

Secondo la Corte di cassazione, il tema precipuamente devoluto al giudice del rinvio non era tanto l'affidamento o meno di un incarico peritale, quanto piuttosto "*l'approfondimento della questione, che certo lo svolgimento della perizia qualificata suggerita dalla Corte di legittimità avrebbe agevolato, relativa all'esistenza o meno di una legge scientifica (precisandone eventualmente la natura universale o probabilistica) a proposito del c.d. effetto ac-*

celeratore, in base al quale sono rilevanti non solo le esposizioni iniziali, ma anche quelle successive che abbreviano la latenza, essendo certo nella comunità scientifica che la latenza diminuisce con l'incremento delle esposizioni, in particolare con quelle lavorative" (pag. 9).

La Corte di cassazione ha affermato che:

- il contrasto di opinioni scientifiche non è di per sé sufficiente a escludere l'esistenza di una legge di copertura, qualora non si verifichi il grado di indipendenza degli esperti e la validità delle argomentazioni profuse;

- l'impostazione dubitativa elaborata dal giudice di prime cure (e seguita dalla Corte d'appello in sede di rinvio) era stata già superata dalla prima sentenza della Corte lagunare, sul punto non censurata dalla Corte di cassazione, essendo stata cioè affermata non solo la riconducibilità del mesotelioma all'esposizione all'amianto da parte delle vittime durante gli anni di servizio alle dipendenze della Marina Militare, ma anche l'esistenza del nesso causale tra l'evento mortale e le condotte omissive colpose attribuibili agli imputati, quali titolari di posizioni di garanzia in virtù delle posizioni apicali rivestite all'interno della Marina Militare.

Secondo la Corte di legittimità, in sede di rinvio non era stata adeguatamente trattata la questione circa l'eventuale incidenza di ciascuna esposizione delle vittime al fattore cancerogeno né era stato affrontato l'altro tema devoluto al giudice d'appello, ossia quello relativo all'applicabilità dell'art. 2087 cod. civ., rispetto all'equiparazione tra datore di lavoro e imprenditore.

Per tali ragioni, la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per un nuovo giudizio nei confronti di tutti gli imputati, tranne il M. nel frattempo deceduto.

5.2. La Corte di cassazione ha annullato poi, senza rinvio, la condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali, prendendo atto (pag. 11) che il ricorso per cassazione avverso la prima sentenza di appello non era stato proposto dalle parti civili e che, però, *"la sentenza del Tribunale di Padova fu appellata sia dal P.M. che dalle parti civili, per cui al rigetto delle impugnazioni non poteva conseguire la condanna alle spese delle parti civili"*, in ossequio alla giurisprudenza già citata.

6. All'udienza del 12.11.2019 dinanzi a questa Corte le parti hanno esposto le loro conclusioni. In particolare, il procuratore generale ha chiesto declaratoria di estinzione dei reati, con riferimento all'imputato P. M., per morte dello stesso; con riferimento agli altri imputati, ha chiesto che fosse pronunciato non doversi procedere per prescrizione con riferimento al reato in danno di C. (maturata al 3.2.2017).

La Corte ha ammesso i documenti richiesti ed ha rinviato al successivo 19.2.2020, autorizzando nel frattempo lo scambio di memorie tra le parti; in detta udienza ha ordinato la rinnovazione istruttoria mediante l'esame, fissato per la successiva udienza del 9.6.2020, dell'ispettore N., ufficiale di polizia giudiziaria, sulla specifica questione dell'individuazione dei periodi di servizio prestato a terra dalle due vittime nei periodi rilevanti nel presente processo (cioè nei periodi nei quali gli odierni imputati hanno rivestito le posizioni di vertice menzionate nel capo d'imputazione).

La successiva udienza del 9.6.2020 è stata dedicata all'assunzione del citato mezzo di prova, disponendosi rinvio per la prosecuzione al 30.10.2020.

A tale nuova udienza, dopo brevi dichiarazioni del teste N. a rettifica di alcuni aspetti di contorno della propria deposizione precedente, il procuratore generale ha chiesto l'acquisizione di nuovi documenti e verbali di sommarie informazioni acquisite a seguito dell'audizione del teste N., e ciò ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. Le parti civili si sono associate alla richiesta, mentre vi si sono opposte le altre parti.

Secondo il procuratore generale, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 il termine di prescrizione è da ritenersi sospeso, ai sensi dell'art. 83, comma 4, decreto-legge 18/2020 convertito nella legge 27/2020. Per conseguenza, la prescrizione del secondo reato (quello in danno di B.G.) non sarebbe maturata al 4.9.2020, come potrebbe apparire sulle prime calcolando il termine massimo di quindici anni dall'evento-morte (intervenuto il 4.9.2005).

Ciò premesso, e previa richiesta di ulteriore approfondimento istruttorio, nel merito il procuratore generale si è riportato alle conclusioni già rassegnate all'udienza del 12.11.2019 (dunque, estinzione del reato per morte con riguardo all'imputato P.; estinzione per prescrizione con riferimento al decesso C.; condanna, ritenuto il reato non ancora prescritto, per il decesso B.); le parti civili hanno aderito alle richieste del procuratore generale; imputati e responsabili civili hanno chiesto la conferma della sentenza assolutoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto pronunciata sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato M.P., il cui decesso è stato documentato all'udienza del 12.11.2019 mediante produzione del certificato di morte.

2. Occorre poi prendere atto che i reati sono, in ogni caso, entrambi ad oggi prescritti.

La questione è pacifica per quanto riguarda il contestato omicidio colposo nei confronti di G.C., deceduto il 3.2.2002.

Analogamente deve concludersi, però, anche con riguardo al reato contestato come commesso in danno di G.B., deceduto il 4.9.2005. Il termine massimo di prescrizione, pari ad anni quindici di reclusione, è decorso alla data del 4.9.2020 (cfr. Cass. Sez. 2 19.11.2019 n. 50719, Sez. 3 29.4.2015 n. 23259, Sez. 5 6.5.2010 n. 21947, Sez. 6 16.3.1998 n. 4698), perché la normativa emergenziale introdotta dal decreto-legge 17.3.2020 n. 18 non ha prodotto effetti sospensivi in questo processo.

2.1. L'art. 83, comma 1, del citato decreto-legge, come risultante a seguito delle modifiche operate dalla legge di conversione (n. 27/2020) e della proroga dei termini disposta dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 23/2020 convertito nella legge n. 40/2020, prevedeva il rinvio di tutte le udienze, nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020, a data successiva, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato per il predetto periodo, ai sensi del comma 4 della disposizione in esame. Il comma 7 consentiva, poi, ulteriori rinvii nel periodo immediatamente successivo, rinvii cui conseguiva la sospensione della prescrizione per il tempo corrispondente alla sospensione del procedimento, purché non oltre il 30 giugno, ai sensi del comma 9.

Con riferimento al primo periodo (64 giorni, dal 9 marzo all'11 maggio 2020), la Corte di Cassazione ha messo in evidenza, nella decisione n. 25222 pronunciata dalla Quinta Sezione il 14.7.2020 e depositata il 7.9.2020, che rinvio dell'udienza e sospensione della prescrizione sono inscindibilmente legati, tanto è vero che quest'ultima, quale conseguenza di un rinvio generalizzato delle udienze imposto dalla normativa emergenziale, deriverebbe comunque dalla previsione dettata dall'art. 159 cod. pen., con ciò escludendosi che il decreto-legge 18/2020 abbia introdotto una norma di natura sostanziale (tale essendo la natura della prescrizione del reato) con effetto retroattivo, in violazione dell'art. 25 Cost.

Proprio tale interpretazione è stata posta dalla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sui profili di legittimità costituzionale della norma in questione (art. 83, comma 4, d.l. cit.) per possibile violazione del principio di irretroattività in materia penale (art. 25, comma 2, Cost.), a fondamento della decisione di rigetto della questione, resa con sentenza pronun-

ciata e depositata nelle more della stesura della presente decisione (sentenza n. 278, pronunciata il 18.11.2020 e depositata il 23.12.2020): tale corretta ricostruzione della normativa, infatti, consente di collocare la causa di sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, nell'alveo delle ipotesi dettate dall'art. 159, comma 1, cod. pen., con ciò escludendo che si tratti di una nuova norma penale retroattiva.

2.2. Con riferimento al c.d. secondo periodo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26215 della medesima Sezione Quinta, pronunciata in data 13.7.2020 e depositata il 17.9.2020, ha precisato che la sospensione della prescrizione (non oltre il 30 giugno) opera solo a condizione che si sia realmente verificato un rinvio (non reso obbligatorio dalla legge) ai sensi dell'art. 83, comma 7.

La corretta interpretazione della normativa è stata rimessa alle Sezioni unite che, con decisione resa in data 26.11.2020 (motivazione non ancora depositata), ha stabilito che *"il corso della prescrizione è rimasto sospeso ex lege, ai sensi dei commi 1, 2 e 4 ... dell'art. 83, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nei procedimenti nei quali nel suddetto periodo era stata originariamente fissata udienza e questa sia stata rinviata ad una data successiva al termine del medesimo. Analogamente, ai sensi del successivo comma 9 dello stesso art. 83, la prescrizione è rimasta sospesa dal 12 maggio al 30 giugno 2020 nei procedimenti in cui in tale periodo era stata fissata udienza e ne è stato disposto il rinvio a data successiva al termine del medesimo in esecuzione del provvedimento emesso dal capo dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. g). Nel caso in cui il provvedimento ex art. 83, comma 7, lett. g) del citato decreto-legge sia stato adottato successivamente al 12 maggio 2020, la sospensione decorre dalla data della sua adozione. Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che i due periodi di sospensione suindicati si sommano in riferimento al medesimo procedimento esclusivamente nell'ipotesi in cui l'udienza, originariamente fissata nel primo periodo di sospensione obbligatoria, sia stata rinviata a data compresa nel secondo periodo e, quindi, ulteriormente rinviata in esecuzione del provvedimento del capo dell'ufficio"* (informazione provvisoria n. 23 nel proc. n. 3349/20 R.G.).

2.3. Nel caso di specie, non è stata prevista alcuna udienza nel c.d. primo periodo (9.3-11.5.2020), sicché non è stato necessario disporre differimenti; l'unica udienza prevista nel c.d. secondo periodo, in data 9 giugno 2020, è stata regolarmente celebrata.

Pertanto, non si sono verificate cause di sospensione della prescrizione del reato ai sensi dell'art. 83 decreto-legge 18/2020.

Entrambi i reati sono pertanto ad oggi prescritti.

3. La Corte, come si è detto, ha svolto una parziale rinnovazione istruttoria, risentendo nel contraddittorio delle parti il teste O. N., che per conto della Procura della Repubblica di Padova aveva svolto le indagini; ciò allo scopo di verificare se i marinai deceduti fossero stati sottoposti ad esposizione prolungata ad amianto, durante il servizio da loro prestato a terra, nei periodi rilevanti in ragione delle attribuzioni rivestite dagli imputati, comportanti posizioni di garanzia.

È stato, cioè, svolto un approfondimento istruttorio prodromico all'eventuale decisione di procedere ad un nuovo accertamento peritale.

3.1. Quanto ai periodi rilevanti, va precisato che l'imputato C. era stato Direttore Generale di Navalcostarmi dal 21.12.1985 al 7.6. 1989, l'imputato D. D. Direttore Generale di Sanità Militare dal 1.1.1988 al 31.12.1990 e Ispettore di Sanità dal 1.1.1983 al 31.12.1987, l'imputato C. Direttore Generale di Sanità Militare dal 1.1.1991 al 31.12.1991.

Della complessiva vita lavorativa delle vittime alle dipendenze della Marina Militare interessa dunque, ai fini del presente processo, il periodo compreso tra l'1.1.1983 (data di

inizio della qualifica astrattamente rilevante in capo all'imputato D. D.) e il 31.12.1991 (data di cessazione dell'incarico dell'imputato C.).

3.2. Limitando l'esame a questi periodi, la prima sentenza di appello aveva individuato i seguenti periodi di imbarco delle vittime:

- C. dal 24.11.1983 all'11.8.1985 e dal 29.6.1987 al 3.7.1987;

- B. dal 11.2.1984 al 28.2.1984, dal 9.11.1984 al 30.11.1984, dal 1.4.1984 al 31.5.1987, dal 7.9.1987 al 31.12.1987 e dal 1.7.1990 in avanti (fino a periodo successivo al 31.12.1991).

A contrario da quanto sopra, si deduce che, con riferimento al periodo di tempo che qui rileva, le persone offese abbiano lavorato a terra: - C., fino al novembre 1983, poi dall'agosto 1985 al giugno 1987 e di nuovo dal luglio 1987 in avanti;

- B., fino al marzo 1986 quale addetto alla sezione carburanti della stazione elicotteri di Grottaglie (tranne 40 giorni di imbarco), poi dal giugno 1987 al settembre 1987 e infine dal gennaio 1988 al giugno 1990, in locali siti a Taranto e Brindisi.

Il teste N., nel corso dell'esame reso all'udienza del 9 giugno 2020, ha evidenziato la presenza di amianto nei locali dell'Arsenale di Venezia, frequentati dal C. nel periodo di interesse, durante il servizio a terra; locali che sono stati bonificati in epoca successiva (nel 2004: cfr. esame N., in particolare pagg. 18-10 verb. ud. 9.6.2020).

Lo stesso teste ha riferito circa la presenza di amianto sia nei locali di Grottaglie, frequentati da B. fino ai primi mesi del 1986, sia nei locali di Brindisi e Taranto ove egli lavorò nel periodo successivo (cfr. in particolare, per questi aspetti, le pagine 27 e ss. verb. ud. 9.6.2020 e i documenti richiamati).

Non è stato però possibile quantificare la presenza di amianto nei locali dell'Arsenale di Venezia, mentre il teste ha reperito registri relativi alla quantità di amianto presenti nel complesso dei locali di Taranto e Brindisi frequentati dalla vittima.

Il teste ha fornito tutte le informazioni disponibili, che non hanno però consentito di dipanare le incertezze che sarebbe stato necessario sciogliere prima di passare all'approfondimento scientifico.

Si possono richiamare due affermazioni già svolte nella prima sentenza di appello sui punti di interesse: "*incerte sono poi le emergenze processuali relative alle mansioni svolte durante il periodo di servizio a terra presso l'Arsenale di Venezia che non consentono di apprezzare la concretezza del rischio di esposizione ad amianto*" (pag. 149, relativamente alla posizione di C.); "*non è da escludere che nei periodi a terra di questi anni B. possa aver avuto occasione di venire a contatto ravvicinato con fibre di crisotilo utilizzando dispositivi di sicurezza a base di amianto presso la stazione elicotteri di Grottaglie o quando era l'addetto al rifornimento delle unità navali presso il commissariato della MM Taranto. Tuttavia siffatta eventualità configura una situazione di rischio ambientale generico...*" (pag. 159, relativamente alla posizione di B.).

4. Come si è detto, dopo l'assunzione della testimonianza dell'ispettore N. è maturata la prescrizione anche del reato contestato come commesso ai danni di G. B.

5. Tutto ciò premesso, a fronte della assoluzione in primo grado, dell'assenza di alcuna sentenza che abbia nei giudizi successivi deliberato positivamente l'affermazione di responsabilità ai fini penali e della intervenuta prescrizione dei reati, è opportuno riepilogare i termini essenziali, in rito, della complessa vicenda processuale che ci occupa, per orientarsi sui due temi che debbono a questo punto occupare la deliberazione della Corte:

- la conclusione dell'esercizio dell'azione penale con la conferma dell'assoluzione o la riforma con dichiarazione di estinzione per prescrizione,

- la sorte dell'azione civile a suo tempo esercitata dalle parti civili.

Perché anche la eventuale prosecuzione dell'attività istruttoria sollecitata dal procuratore generale e dalle due parti civili è: preclusa, quanto all'azione penale in ragione in ogni caso dell'intervenuta prescrizione dei reati, e subordinata, quanto all'azione civile, alla valutazione di attuale effettiva efficace autonoma esercitabilità della stessa ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.

Non essendo mai intervenuta una sentenza di affermazione di responsabilità penale, siamo infatti al di fuori della peculiare situazione procedimentale disciplinata dall'art. 578 cod. proc. pen., con le peculiari connessioni tra prescrizione e conferma della responsabilità ai fini civili insegnate dalla storica e non superata sentenza Cass. Sezioni unite sent. 35490/2009, ric. Tettamanti.

5.1. Orbene, la prima sentenza resa nel presente processo è stata la pronuncia del Tribunale di assoluzione, impugnata dal pubblico ministero e autonomamente dalle parti civili *ex art. 576 cod. proc. pen.*

Ad essa è seguita una sentenza che ha ritenuto sussistente la responsabilità ma dichiarato la prescrizione, avendo giudicato insussistente la circostanza aggravante del capoverso dell'art. 589 (siamo pertanto fuori anche in questo caso dalla diversa disciplina dell'art. 578 cod. proc. pen.), tuttavia omettendo la contestuale doverosa deliberazione sul risarcimento del danno invocato dalle parti civili *ex art. 576*, quindi autonomamente ed a prescindere dalla sorte dell'azione penale.

Questa palese ed evidente omessa pronuncia sulla domanda *ex art. 576* non è stata fatta oggetto di ricorso dalle parti civili, unico soggetto legittimato all'impugnazione quanto all'autonomo esercizio dell'azione civile rispetto ad una sentenza di proscioglimento che in concreto negasse la pretesa risarcitoria. Il ricorso per cassazione avverso la prima sentenza d'appello che ha dichiarato la improcedibilità per prescrizione senza provvedere sull'autonoma domanda civile è stato infatti presentato dal procuratore generale, dagli imputati e dai responsabili civili (il primo invocando il riconoscimento della mancata prescrizione e la conseguente necessità solo di determinare la pena, i secondi invocando la conferma dell'assoluzione già ottenuta in primo grado, anche per la ragione in rito che il passaggio da assoluzione a prescrizione era avvenuto senza procedere a rinnovazione istruttoria).

Tale omessa impugnazione è stata poi espressamente evidenziata e rivendicata dalle parti civili nel contesto del ricorso da loro proposto pure avverso la subita condanna al pagamento delle spese processuali con la prima sentenza di rinvio.

La prima sentenza di rinvio ha confermato l'assoluzione, venendo annullata dalla sentenza della Terza sezione della Corte di cassazione, di cui si è dato conto nei paragrafi 5-5.2 della prima parte, attivata dai ricorsi della parte pubblica e delle parti civili.

Questo è il secondo giudizio di rinvio, nel quale è intervenuta la prescrizione anche del secondo reato.

In tutto il processo, pertanto, non vi è finora stata una sentenza di condanna efficace ai fini penali.

6. Quanto alla, sorte dell'azione civile, osserva questa Corte che nei giudizi di impugnazione la parte civile partecipa innanzitutto per il principio di immanenza.

Tale principio, normativamente ancorato alla previsione dell'art. 76, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento" (ed in effetti *ex art. 601*, comma 4, nel giudizio di appello la parte civile deve essere comunque sempre citata) esclude sia la necessità di una rinnovazione della costituzione in giudizio per ogni grado o fase sia l'applicazione al giudizio di appello della regola

processuale dell'obbligo di presenziare al processo e presentare le conclusioni all'esito della discussione (*ex art. 523, comma 2, cod. proc. pen.*, secondo l'attuale giurisprudenza di legittimità non ritenendosi tale norma richiamata dal pur generale rinvio disposto dall'art. 598). Anche nel caso di mancata partecipazione della parte civile all'udienza, il giudizio di appello può pertanto svolgersi e concludersi con la conferma delle statuizioni civili disposte in primo grado e addirittura con l'accoglimento del suo appello *ex art. 576*.

Il principio di immanenza della parte civile opera poi quando la sentenza di proscioglimento venga impugnata dalla sola parte pubblica: in tal caso, se il giudice d'appello pronuncia sentenza di condanna penale per il fatto in relazione al quale è stata esercitata nel primo grado l'azione civile risarcitoria o di restituzione, deve provvedere anche sulla domanda civilistica pur in assenza di autonoma impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.: *"Il principio di immanenza della costituzione di parte civile è destinato a produrre i suoi effetti in favore di questa, anche in presenza dell'appello del solo Pubblico Ministero contro la sentenza di assoluzione, quando gli sia favorevole, cioè si tratti di una sentenza di condanna"*: così Cass. Sez. 5 14.11.2017-dep. 2018, n. 315, tra le numerose altre seguite al mutamento di giurisprudenza operato da Cass. Sezioni unite 10.7.2002 n. 30327, ric. Guadalupi, che aveva mutato indirizzo rispetto a quello più rigoroso sostenuto da Cass. Sezioni unite 5.11.1998-dep. 1999 n. 5, ric. Loparco, secondo cui l'omessa impugnazione della parte civile contro la sentenza assolutoria comportava passaggio in giudicato dei capi civili, nonostante l'impugnazione del pubblico ministero.

6.1. In definitiva, a fronte di una sentenza di proscioglimento deliberata in primo grado, la parte civile ha due possibilità:

- sollecitare l'impugnazione agli effetti penali del pubblico ministero (art. 572 cod. proc. pen.) o comunque, rimettersi all'impugnazione della sola parte pubblica, confidando nel suo accoglimento che conduca ad una condanna agli effetti penali la quale, in virtù del principio di immanenza, comporterebbe pure una deliberazione sull'originaria domanda civile (*ex art. 597, comma 2, lett. a e b: "adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge"*, secondo Cassazione Sezioni unite ric. Guadalupi)

- impugnare autonomamente ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., in tal caso divenendo titolare del diritto autonomo alla pronuncia giurisdizionale ai fini civili pure nel caso in cui l'azione penale si concluda senza una deliberazione di condanna.

6.2. Orbene, nel nostro processo, come ripetutamente avvertito, le parti civili hanno consapevolmente rinunciato all'impugnazione autonoma ai sensi dell'art. 576, quando consapevolmente (e rivendicandolo poi nel ricorso avverso la condanna al pagamento delle spese processuali) hanno rinunciato ad impugnare la prima sentenza d'appello laddove, avendo riconosciuto la responsabilità degli imputati ma avendo ritenuto estinti i reati per insussistenza delle circostanze aggravanti, pur essendo stata attivata anche dall'appello autonomo sull'azione civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., ha omesso la doverosa pronuncia che era invece tenuta a deliberare, quella delle parti civili essendo impugnazione autonoma rispetto a quella della parte pubblica e non condizionata da una condanna positiva anche per gli effetti penali.

Da quel momento la loro presenza nel giudizio è proseguita nei limiti previsti e consentiti dal solo principio di immanenza: un'attivazione il cui esito positivo finale era appunto subordinato all'intervento di una condanna agli effetti penali, in grado, per sé e per le ragioni giurisprudenziali appena ricordate, di determinare anche la condanna agli effetti civili in favore dei due soggetti danneggiati (laddove fosse stato riconosciuto sussistente un loro danno connesso ai due reati).

Venuta ora certamente meno la possibilità di una condanna agli effetti penali, per la prescrizione dei reati che al più potrebbe determinare nel nostro caso una deliberazione di improcedibilità sopravvenuta, è *preclusa* l'ulteriore autonoma procedibilità dell'azione civile, con l'attività istruttoria sollecitata e quella in ipotesi ulteriore ritenuta necessaria dalla Corte, che solo un'attuale efficace impugnazione ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. avrebbe potuto determinare.

Non impongono conclusione diversa le due argomentazioni svolte dall'attento e diligente attuale difensore delle parti civili:

- l'annullamento della prima sentenza d'appello (quella che ha dichiarato la prescrizione senza doverosa deliberazione sulle statuizioni civili, non ricorso) avrebbe riportato la situazione procedimentale al primo stato, la sentenza di assoluzione del Tribunale, impugnata anche dalle parti civili. Ma tale annullamento è conseguenza di un ricorso presentato dalla sola parte pubblica, nell'acquiescenza della parte civile (originaria appellante autonoma *ex art. 576 cod. proc. pen.*) alla sentenza annullata. Quando si celebra il giudizio di rinvio, esso muove sì dall'assoluzione del Tribunale, ma è già maturata la preclusione all'ulteriore corso di iniziativa impugnatoria della parte civile autonoma e indifferente al presupposto necessario dell'esito di condanna ai fini penali. Le parti civili, infatti, partecipano al primo giudizio di rinvio solo in ragione del generale principio di immanenza, le loro pretese non essendo più da quel momento indipendenti dalla sorte dell'azione penale;

- l'accoglimento del ricorso presentato autonomamente dalle parti civili avverso la prima sentenza di rinvio, da parte della sentenza della Terza sezione che ha annullato con rinvio a questo Giudice, andrebbe considerato o una sorta di restituzione in termini per procedere autonomamente ai sensi dell'art. 576 o il riconoscimento che nessuna preclusione sarebbe avvenuta per l'iniziativa autonoma delle parti civili, appunto a prescindere dalla sorte dell'azione penale; in ogni caso, l'eventuale errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel non rilevare, o commentare, l'effetto procedimentale della mancata impugnazione della prima sentenza di appello imporrebbe ormai al giudice del rinvio l'obbligo di deliberare sulla domanda civile *ex art. 576*. Va in proposito constatato che effettivamente la questione non è stata trattata nella sentenza che ha annullato con rinvio a questo Giudice, dove neppure si dà alcun atto, nella ricostruzione delle pregresse vicende processuali, della peculiarità della parte di vicende precedente la prima sentenza di rinvio oggetto dell'annullamento. Osserva tuttavia questa Corte che: in ogni caso il terzo motivo del ricorso delle parti civili (sulla condanna al pagamento delle spese processuali) aveva una sua originaria autonomia legittimante comunque la pertinente impugnazione in ragione della sopravvenuta condanna alle spese, mentre i primi due motivi potevano trovare legittimazione nel riferimento ad un principio generale riconducibile all'art. 587 (questo nei termini descritti da Cass. Sez. 6 3.7.2019 n. 41960) per effetto del principio di immanenza, stante la pendenza dell'azione penale e l'allora sussistente prospettiva di una possibile utile deliberazione finale in termini di condanna agli effetti penali (con l'effetto *ex art. 597*, comma 2, lett. a e b). In altri termini, i capi assolutori della seconda sentenza di appello sono stati dunque esaminati dalla Corte di cassazione nella seconda sentenza di annullamento (quella da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio) a seguito dell'ammissibile ricorso del procuratore generale, ai cui motivi hanno aderito anche le parti civili.

6.3. Conclusivamente sul punto, in questa sede non si va a rilevare, in violazione dell'art. 627 comma 4 cod. proc. pen., una inammissibilità del ricorso delle parti civili avverso la prima sentenza di rinvio non colta dalla Corte di cassazione. Ma si deve constatare che il solo principio di immanenza non permette più di procedere autonomamente e solo per la trattazione

dell'azione civile con eventuale ulteriore corposa istruttoria, essendo venuta ormai meno anche la mera possibilità di una pronuncia "utile" ai fini penali in ragione della maturata prescrizione.

Deve pertanto dichiararsi precluso l'esercizio autonomo ex art. 576 cod. proc. pen. dell'azione civile promossa dalle parti civili *Associazione italiana esposti amianto e Medicina democratica movimento per la salute onlus*. Al che consegue anche il rigetto della richiesta di produzione dei documenti presentata dalle parti civili.

7. Venendo alla definizione dell'azione penale, osserva la Corte.

Intervenuta la prescrizione dei reati, sono inammissibili le integrazioni istruttorie chieste dal procuratore generale sul presupposto di una ancora possibile affermazione di responsabilità penale (affermazione che sarebbe preclusa persino se le integrazioni istruttorie fossero tali da condurre alla prova della responsabilità).

La prima sentenza di annullamento non aveva preso in esame le specifiche doglianze proposte dalla difesa in ordine alla necessaria riassunzione delle prove dichiarative decisive, e ciò perché ha ritenuto assorbiti i ricorsi degli imputati e del responsabile civile, una volta accolto il ricorso del procuratore generale. Ma il passaggio dall'assoluzione alla prescrizione, in quanto *deteriore* rispetto alla pronuncia impugnata, passerebbe necessariamente dalla riassunzione delle prove dichiarative decisive (Cass. Sezioni unite 19.1.2017 n. 18620, ric. Patalano).

Proprio tali richieste ed esigenze procedurali ex art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. tuttavia, attestano che allo stato non vi sono le condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Quanto all'esito del rapporto tra la originaria formula di proscioglimento secondo i parametri dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e la causa estintiva sopravvenuta di prescrizione, è sempre la sentenza Cass. Sezioni unite 28.5.2009 n. 35490, ric. Tettamanti che impone la conferma della statuizione assolutoria. L'insegnamento consolidato è infatti che l'immediata declaratoria di prescrizione prevale sulla formula assolutoria solo quando venga accolto l'appello del pubblico ministero (cfr. p. 21 sent. Tettamanti). Nel nostro caso non ci sono le condizioni per dichiarare già allo stato fondato l'appello del pubblico ministero, l'accoglimento delle doglianze dovendo passare attraverso una rinnovazione istruttoria che potesse comportare il venir meno del dubbio e far conseguire la certezza processuale della responsabilità degli imputati, pur senza alcuna conseguenza sotto il profilo penale (a reato prescritto).

La pronuncia assolutoria va dunque confermata.

8. La complessità delle questioni da esaminare giustifica la previsione di un termine di novanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

PQM

Visti gli artt. 627, 605 cod. proc. pen.,

decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 11451/2019 ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia di data 16.3.2017, di rinvio dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3615/2016, che aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia di data 14.7.2014, che riformando la sentenza assolutoria del Tribunale di Padova di data 22.3.2012 aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti agli imputati C., C., D. D. e P.:

1) dichiara non doversi procedere nei confronti di P. M. in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per morte dell'imputato;

2) ammessa la dichiarazione del teste N., di rettifica di parte del contenuto del suo esame

testimoniale, e dato atto dell'intervenuta prescrizione di entrambi i reati anche nella forma aggravata:

- conferma nei confronti di C. F., C. G. e D. D. A. la sentenza del Tribunale di Padova di data 22.3.2012;

- dichiara la preclusione all'esercizio autonomo *ex art. 576 cod. proc. pen.* dell'azione civile promossa dalle parti civili *Associazione italiana esposti amianto e Medicina democratica movimento per la salute onlus*.

Visto l'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. indica in giorni novanta il termine di deposito della sentenza.

Venezia, 30 ottobre 2020.